



18777/15

23 SET. 2015

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Empty box]

R.G.N. 24453/2010

Cron. 18777

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GUIDO VIDIRI - Presidente - Ud. 14/04/2015
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere - PU
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -
- Dott. UMBERTO BERRINO - Rel. Consigliere -
- Dott. MATILDE LORITO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 24453-2010 proposto da:

BANCA F S.P.A. C.F. X , in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326,
presso lo studio degli avvocati RENATO SCOGNAMIGLIO e
CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresentano e difendono
giusta delega in atti

2015

1602

- ricorrente -

contro

DMSE ;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1223/2009 della CORTE D'APPELLO
di FIRENZE, depositata il 12/10/2009 r.g.n. 561/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/04/2015 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;

udito l'Avvocato SANGERMANO FRANCESCO per delega
SCOGNAMIGLIO CALUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per
l'accoglimento del primo motivo assorbito il resto.

CASSAZIONE.net



Svolgimento del processo

Si controverte del diritto di DMSE ad essere tenuta indenne dall'addebito operato dalla Banca F s.p.a. sul conto corrente cointestato col suo ex coniuge SP a titolo di recupero di anticipi per provvigioni eseguiti in favore di quest'ultimo, quale promotore finanziario, da parte del suddetto istituto di credito.

Con sentenza del 25/9 – 12/10/09 la Corte d'appello di Firenze, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, ha accertato che nessun obbligo restitutorio faceva capo all'appellante D per le somme addebitate sul conto corrente cointestato col P.

Nell'addivenire a tale decisione la Corte territoriale ha ritenuto che la D era legittimata ad impugnare la sentenza di primo grado nella sua qualità di interventrice autonoma nel relativo procedimento promosso dall'ex coniuge e che la medesima era riuscita a superare nel processo la presunzione relativa di contitolarità dell'oggetto del contratto di cui all'art. 1854 cod. civ. in tema di conto corrente.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso la Banca F s.p.a. con due motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Rimane solo intimata la D.

Motivi della decisione

Col primo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell'art. 105 c.p.c., la difesa della Banca ricorrente contesta la parte della decisione in cui la Corte d'appello ha qualificato come adesivo autonomo l'intervento in causa della D sulla base della considerazione che quest'ultima aveva proposto la diversa domanda di accertamento dell'insussistenza nei suoi confronti dell'obbligazione nascente dal saldo negativo del conto corrente cointestato con l'ex coniuge P.



Sostiene, invece, la ricorrente che il suddetto intervento era da qualificare come adesivo dipendente, avendo la D lo stesso interesse del suo ex coniuge a sentir dichiarare l'illegittimità del provvedimento col quale la banca aveva operato l'addebito sul conto corrente cointestato, a titolo di recupero degli anticipi per provvigioni eseguiti dallo stesso istituto di credito in favore del P, con conseguente inammissibilità dell'appello in assenza di impugnazione da parte di quest'ultimo.

Osserva la Corte che tale motivo è inammissibile.

Invero, nel sostenere la tesi sulla natura adesiva dipendente dell'intervento spiegato dalla controparte, la ricorrente indica solo stralci dell'atto di intervento che, oltretutto, non viene allegato insieme alla documentazione di conto corrente al presente ricorso, in violazione di quanto previsto dall'art. 369, comma 2°, n. 4 c.p.c., mentre un tale adempimento si rendeva necessario anche ai fini della interpretazione data agli atti in contrapposizione a quella seguita dalla Corte di merito.

Infatti, i giudici d'appello, accertando con congruo giudizio di fatto la natura giuridica dell'atto di intervento, sono pervenuti al convincimento che dal dato testuale dello stesso emergeva un ampliamento del "thema decidendum", dal momento che la D non si era limitata ad aderire alle difese del P, ma aveva introdotto una domanda nuova diretta all'accertamento della sua estraneità rispetto agli obblighi e ai conseguenti addebiti scaturenti in via esclusiva dall'attività di recupero dell'istituto di credito per anticipazioni fatte al P a causa dello svolgimento della sua attività professionale.

Col secondo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione degli artt. 1298 e 1854 cod. civ., la ricorrente contesta la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che la D aveva vinto la presunzione di contitolarità del conto corrente grazie alla documentazione prodotta dalla quale era risultato che la



movimentazione bancaria del predetto conto era riconducibile esclusivamente al P

Secondo la ricorrente tale motivazione sarebbe in contrasto con la disposizione di cui all'art. 1854 c.c. che prevede il vincolo della solidarietà tra gli intestatari del conto corrente nel caso questo sia intestato a più persone con facoltà di compiere operazioni anche separatamente, per cui eventuali riflessi della provenienza delle somme potrebbero avere solo rilevanza nei rapporti interni tra queste ultime e sarebbero inopponibili ai terzi, primo fra tutti l'istituto di credito presso il quale il conto stesso è acceso.

Il motivo è infondato.

Invero, è corretto il richiamo operato dai giudici d'appello all'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte in base al quale la cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi di conto (art. 1854 cod. civ.), sia nei confronti dei terzi, sia nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, ma che tale presunzione dà luogo solo all'inversione dell'onere della prova e può essere superata dalla prova contraria - anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti - che rimane a carico della parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. (v. in tal senso Cass. sez. 3 n. 19305 dell'8/9/2006 e Cass. sez. 1 n. 28839 del 5/12/2008)

Orbene, con motivazione adeguata esente da rilievi di ordine logico-giuridico la Corte d'appello ha osservato che gli elementi documentali ritualmente acquisiti al processo e gli ulteriori elementi logico-deduttivi desumibili dal comportamento processuale delle parti inducevano a ritenere superata la presunzione legale *iuris tantum* di cui all'art. 1854 c.c.

Infatti, la Corte territoriale ha fatto riferimento alla circostanza che la D , quale dipendente delle Poste Italiane, era titolare di un conto corrente postale personale sul quale le veniva accreditato lo stipendio e attraverso il quale



venivano pagate le bollette relative alle utenze domestiche; inoltre, era incontestato che all'epoca dei fatti di causa la D era legalmente separata dal P, il quale era promotore finanziario, per cui era ragionevole presumere che le movimentazioni bancarie di conto corrente erano riconducibili all'attività professionale di quest'ultimo; infine, la difesa della Banca non aveva confutato la richiesta istruttoria formulata dalla D ai sensi dell'art. 210 c.p.c. per l'ordine di esibizione degli estratti del conto corrente, richiesta finalizzata alla dimostrazione che la movimentazione dello stesso era riconducibile unicamente all'attività professionale del P.

Altrettanto correttamente il giudice d'appello ha osservato che una contraria opinione finirebbe per esporre la D ad un passivo di oltre 100.000 euro quale obbligata solidale, trasformando di fatto la causale di conto corrente in una atipica forma di fideiussione "omnibus".

Tra l'altro, a quest'ultimo riguardo, non va dimenticato che l'art. 10 della legge n. 154 del 17.2.1992 ha modificato l'art. 1938 c.c. in materia di fideiussione per obbligazioni future o condizionali, nel senso che questa è legittima solo se contiene la previsione di un importo massimo garantito.

Invece, con specifico riguardo alla questione di diritto intertemporale, rappresentata da quelle fideiussioni "omnibus" senza limitazione d'importo, stipulate prima dell'entrata in vigore della legge n. 154/1992, ma ancora in corso dopo l'introduzione dell'obbligo di indicazione dell'importo massimo garantito, il diritto della banca alla garanzia deve intendersi circoscritto al saldo passivo eventualmente maturato alla data dell'8 luglio 1992, mentre per il periodo successivo il contratto originario deve ritenersi affetto da nullità sopravvenuta per indeterminatezza dell'oggetto, se non venga stipulato un nuovo patto fideiussorio. (v. in tal senso Cass. sez. 1 n. 9627 del 22/4/2009 e Cass. sez. 1 n. 2871 del 9.2.2007)



In effetti, questa Corte (Cass. Sez. 3, n. 1520 del 26/1/2010) ha avuto modo di ravvisare nel disposto dell'art. 1938 c.c. un principio di carattere generale, nel momento in cui ha affermato che "in tema di fideiussione, l'art. 1938 cod. civ., come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154, nel prevedere la necessità della determinazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future, pone un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, valevole anche per le garanzie personali atipiche."

Nell'affermare tale principio questa Corte ha evidenziato come, nell'introdurre la regola dell'indicazione di un importo massimo garantito per il contratto tipico di fideiussione avente ad oggetto obbligazioni future, il legislatore italiano abbia inteso conformare la normativa nazionale alle superiori regole comunitarie derivanti dagli artt. 85 e 86 del Trattato CEE, come chiarito dalla stessa Corte di Giustizia CEE con la sentenza 21 gennaio 1998 (nelle cause riunite C - 215/96 e C - 216/96).

In definitiva il ricorso va rigettato.

Non va adottata alcuna statuizione in merito alle spese del presente giudizio dal momento che la D è rimasta solo intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma il 14 aprile 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dr. Umberto Berrino

dr. Guido Vidiri

Il Funzionario Giudiziario

Dott.ssa Donatella COLETTA

Depositato in Cancelleria



oggi, 23 SET. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA